

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1263</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, MARTINI MARIA ELETTA, LETTIERI**

*Presentata il 6 dicembre 1972*

### Modifiche al sistema sanzionatorio di alcune norme concernenti l'amministrazione della marina mercantile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1238 del codice della navigazione stabiliva che, salvo i casi in cui appartiene all'autorità consolare, la cognizione delle contravvenzioni previste dal codice stesso in materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi di circondario.

Con sentenza n. 121 dell'8 luglio 1970, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo, negando la giurisdizione penale dei comandanti di porto.

Le conseguenze della decisione venivano immediatamente avvertite, in quanto, mentre la specialità delle contravvenzioni in questione aveva precedentemente consentito la snellezza dei relativi procedimenti penali presso i comandanti di porto, la loro assegnazione al giudice ordinario, già oberato da un'infinità di altri procedimenti per diversi reati, rendeva più grave la crisi della giustizia. Infatti, l'impossibilità di colpire con immediatezza il contravventore per reati concernenti la navigazione marittima, sovente di scarsa rilevanza, creavano nello stesso sentimenti di vittimismo quando il procedimento penale veniva a concludersi in un periodo di tempo talmente lontano dalla violazione della legge da far considerare la sanzione quasi estranea alla violazione.

Già, in linea generale, nell'ordinamento giuridico italiano è da tempo sentita l'esigenza di procedere alla depenalizzazione di quei reati che per la loro minore gravità possono essere degradati ad illeciti amministrativi, consentendo, così, di poter irrogare immediatamente la relativa sanzione amministrativa.

Studi in tal senso sono stati compiuti presso il Ministero di grazia e giustizia ed altre amministrazioni, ma è da ritenere che il problema nella sua interezza difficilmente possa essere risolto in un breve periodo di tempo, data la sua complessità.

Per le ragioni cui più su è stato accennato, peraltro, la questione presenta particolare rilevanza in ordine ai reati contravvenzionali riguardanti la navigazione marittima ed alle relative sanzioni contenute nel codice della navigazione o in altre leggi.

Evidentemente, non tutti i reati contravvenzionali possono essere degradati ad illeciti amministrativi. Occorre anzitutto distinguere le fattispecie contravvenzionali per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda da quelle per cui è stabilita la pena dell'ammenda in alternativa con l'arresto.

Nel primo caso, tranne qualche eccezione, non vi è dubbio che, data la lievità delle violazioni, la sanzione amministrativa può sostituirsi

tuire quella penale. A tal riguardo, anzi, sembrerebbe opportuno, al fine di risolvere quasi immediatamente i procedimenti, accelerare l'erogazione della sanzione, consentendo il pagamento di una somma ridotta entro un breve periodo di tempo.

Non altrettanto può dirsi delle fattispecie del secondo caso, che, a loro volta, possono distinguersi in violazioni la cui gravità, pur essendo consistente, non esclude la relativa degradazione in illeciti amministrativi, salvo, comunque, la sostituzione della già prevista alternativa con la pena dell'arresto in sanzioni pecuniarie superiori, nel massimo, alle somme delle precedenti ammende e violazioni per le quali non è configurabile la degradazione in illecito amministrativo, in quanto riferentesi a norme di particolare importanza morale e sociale.

La presente proposta di legge è intesa ad attuare i concetti sopra esposti, ponendosi su un binario già tracciato dal Parlamento, se ricordiamo il provvedimento concernente la depenalizzazione di alcune norme in tema di circolazione stradale (legge 3 maggio 1967, n. 317). La normativa contenuta nella proposta, anzi, segue per gran parte, quasi alla lettera quella del predetto provvedimento. Se ne discosta quando prende in considerazione norme la cui violazione comporta l'ammenda in alternativa con l'arresto ed istituisce, per l'occasione, una procedura diversa per quanto concerne la sanzione amministrativa.

Circa le violazioni che prevedono come sanzione la sola pena dell'ammenda sono prese in considerazione dall'articolo 1 le seguenti:

codice della navigazione:

- Articolo 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate;
- Articolo 1168 - Pesca abusiva;
- Articolo 1172 - Inosservanza delle norme sull'impiego delle maestranze;
- Articolo 1173 - Inosservanza di tariffe;
- Articolo 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio;
- Articolo 1180 - Assunzione abusiva di stranieri;
- Articolo 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di navi, ovvero al varo della nave;
- Articolo 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave;

- Articolo 1192 - Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome;
- Articolo 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo;
- Articolo 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto;
- Articolo 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero;
- Articolo 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto;
- Articolo 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero;
- Articolo 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio;
- Articolo 1223 - Assegnazione indebita di funzioni;
- Articolo 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri;

legge 14 luglio 1965, n. 963, articolo 24 secondo comma - Esercizio della pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori;

legge 11 febbraio 1971, n. 50, articolo 39 - Inosservanza di norme sulla nautica da diporto o inosservanza di provvedimenti in materia di polizia della navigazione da diporto dati dall'autorità marittima.

Delle violazioni che contemplan come sanzione la pena dell'ammenda alternativamente con l'arresto, sono, nell'articolo 1, indicate le seguenti:

codice della navigazione:

- Articolo 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali;
- Articolo 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti;
- Articolo 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici;
- Articolo 1174 - Inosservanza di norme di polizia;
- Articolo 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo;
- Articolo 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo;
- Articolo 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni;
- Articolo 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione;

legge 5 giugno 1962, n. 616, articolo 34 — Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato di determinati tipi di apparecchi, dispositivi o materiali forniti o installati a bordo di navi;

legge 14 luglio 1965, n. 963, articolo 24, primo comma — Violazione di norme concernenti la tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

Per le violazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è prevista come sanzione amministrativa la corresponsione di una somma pari a quella dell'ammenda quale viene determinata, entro il massimo già stabilito, dall'autorità marittima, a meno che non sia stato effettuato, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, il versamento di una somma corrispondente alla terza parte dello stesso massimo o a lire 50.000 qualora non sia stato esattamente determinato dal codice (articoli 1172; 1217, primo comma; 1224, primo comma codice navale).

La degradazione di alcune contravvenzioni punite con l'ammenda alternativamente con l'arresto — lettera *b*) dell'articolo 1 — riguarda interessi non secondari e, pertanto, si è ritenuto opportuno elevare il massimo della sanzione pecuniaria al triplo di quello già stabilito per l'ammenda, quasi a porre un sostitutivo all'alternativa già prevista dall'arresto.

La determinazione dell'ammontare della sanzione è rimessa anche in questi casi all'autorità marittima, ma non è consentito il pagamento ridotto entro 15 giorni dalla contestazione.

La particolare gravità di alcune fattispecie contravvenzionali sotto il profilo morale o sociale non ha consigliato di proporle la depenalizzazione. Tra esse sono state incluse alcune per cui è prevista la sola pena dell'ammenda, quali quelle di cui agli articoli 1166; 1167; 1179; 1181; 1186; 1205; 1206; 1210; 1219; 1220 e 1227 del codice della navigazione ed altre per le quali è stabilita la pena dell'ammenda in alternativa con l'arresto quali quelle dello stesso codice previste dagli articoli 1161; 1169; 1170; 1171; 1176; 1177; 1196; 1198; 1199; 1200; 1207; 1208; 1209; 1211; 1215; 1216; 1218 *bis*; 1222; 1225 e 1226.

Circa le pene accessorie già previste per le norme depenalizzate, l'articolo 1 della proposta ha stabilito l'applicabilità delle stesse come sanzioni disciplinari con le modalità indicate nel titolo I del libro II del codice della navigazione.

Nell'articolo 2 della proposta di legge è stabilito l'ammontare delle sanzioni amministrative. L'articolo 3 riguarda la responsabilità delle persone sotto la cui autorità, direzione o vigilanza è la persona cui è addebitabile la violazione. L'articolo 4 concerne l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione per la sanzione amministrativa. L'articolo 5 prevede il pagamento di una somma ridotta per le violazioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, mentre l'articolo 6 pone le modalità per la contestazione della violazione. Gli articoli 7 e 10 riguardano le procedure che dovranno seguire il giudice penale e l'autorità marittima nei casi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione depenalizzata. L'articolo 11 prevede le relative impugnazioni. L'articolo 8 tratta della determinazione da parte dell'autorità marittima della somma da pagare, dell'ingiunzione di pagamento e dell'opposizione proponibile contro di essa davanti al pretore. Nell'articolo 9 sono indicate le persone tenute all'accertamento delle violazioni ed a comunicarle tempestivamente all'autorità marittima competente, nonché quelle addette alle notifiche. L'articolo 12 stabilisce la prescrizione quinquennale per la riscossione delle somme. Nell'articolo 13 sono contenute norme concernenti l'esecuzione forzata ed il recupero delle spese processuali. Per i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge e riguardanti violazioni depenalizzate sono dettate norme dall'articolo 14. L'articolo 15, infine, determina l'entrata in vigore della legge nel 90° giorno dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Come può rilevarsi, la presente proposta di legge ha preso in considerazione le sole fattispecie contravvenzionali concernenti la navigazione marittima e ciò in relazione appunto a quanto già accennato circa il passaggio della giurisdizione per tali reati dal comandante del porto al giudice ordinario.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma le fattispecie riguardanti la navigazione marittima per le quali sono previste sanzioni dalle seguenti norme:

*a)* codice della navigazione: articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1180, 1182, 1183, 1192, 1194, 1195, 1197, 1212, 1217, 1221, 1223, 1224; legge 14 luglio 1965, n. 963, articolo 24 secondo comma; legge 11 febbraio 1971, n. 50, articolo 39;

*b)* codice della navigazione: articoli 1162, 1163, 1164, 1174, 1193, 1213, 1218, 1231; legge 5 giugno 1962, n. 616, articolo 34; legge 14 luglio 1965, n. 963, articolo 24, primo comma.

Le pene accessorie previste per le violazioni di cui alle precedenti lettere continuano ad essere applicate come sanzioni disciplinari nella medesima entità, ma con le modalità di cui al titolo I, libro II del codice della navigazione.

### ART. 2.

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 è, per le violazioni delle norme di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo, pari a quella dell'ammenda e, per le violazioni previste dalle norme di cui alla lettera *b)*, in misura tripla, nel massimo, a quella dell'ammenda.

### ART. 3.

Qualora le violazioni di cui all'articolo 1 siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

### ART. 4.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni di cui all'articolo 1 non si trasmette agli eredi.

## ART. 5.

Per le violazioni previste dalle norme di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, entro quindici giorni dalla contestazione dell'addebito, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo stabilito per l'ammenda o a lire 50.000 qualora tale massimo non sia determinabile.

## ART. 6.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente dalla competente autorità marittima tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

## ART. 7.

Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo articolo 10 viene dall'autorità marittima trasmesso un rapporto all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso non è obbligatoria la notificazione prevista dall'articolo 6 secondo comma, ma se non sia avvenuta tale notificazione resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna una somma pari ad un terzo del massimo stabilito nei casi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1.

## ART. 8.

L'autorità marittima, qualora non abbia avuto luogo, ovvero non sia consentito il pagamento di cui all'articolo 5, sentiti gli interessati, ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dalla notifica, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro il limite massimo stabilito dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per

le notificazioni, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati possono proporre azioni davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

#### ART. 9.

L'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 1 è affidato al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati eventualmente nominati dalle amministrazioni regionali.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, in ordine agli accertamenti stessi. Tale personale è tenuto a comunicare tempestivamente alla competente autorità marittima l'esito degli accertamenti stessi.

Alle notificazioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 ed al primo comma dell'articolo 8 si provvede mediante personale civile e militare dipendente dalle capitanerie di porto o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### ART. 10.

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione, non costituente reato ai sensi della presente legge, e per la violazione medesima non sia avvenuto

il pagamento a norma degli articoli 5 e 7, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora lo ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla presente legge per la violazione.

Cessa la competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

#### ART. 11.

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che ai sensi dell'articolo precedente decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona, che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

#### ART. 12.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

#### ART. 13.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 8, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede,

su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza e di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

ART. 14.

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità marittima competente.

Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione dell'ammenda in arresto per insolvibilità del condannato.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.